

## **1 Validità**

(1) Le seguenti condizioni generali si applicano a tutti i rapporti d'affari della società mtm plastics GmbH (di seguito: il venditore) con i nostri clienti (di seguito: i compratori). Con il presente accordo si respingono le condizioni dei nostri compratori. Le nostre condizioni generali hanno validità esclusiva; qualsiasi condizione dei nostri clienti opposta o divergente dalle nostre condizioni generali non sarà riconosciuta come valida, a meno che non si sia raggiunto espressamente un accordo scritto. I dipendenti non autorizzati ad agire in nostra rappresentanza non potranno stipulare accordi divergenti dalle nostre condizioni. Le nostre condizioni generali si applicano anche in caso di fornitura incondizionata delle nostre prestazioni, pur essendo al corrente di eventuali condizioni del cliente opposte o divergenti.

(2) Il compratore è consapevole che l'attività del venditore nell'ambito dell'approvvigionamento delle materie prime è fortemente influenzata dal mercato dei rifiuti industriali (DSD, Landbell, Interseroh), soggetto agli interventi delle autorità. Di conseguenza, il venditore non può garantire che il suo approvvigionamento di materie prime sia sempre esente dalle influenze di questo mercato di monopolio/oligopolio.

## **2 Offerte, ordini**

Le offerte del venditore sono soggette a modifiche. Gli ordini del

compratore, che in qualità di offerte sono da qualificarsi ai sensi del § 145 del Codice civile tedesco, possono essere accettati da parte del venditore entro due settimane. Gli ordini acquistano carattere vincolante solo in seguito a conferma scritta o a prestazione avvenuta da parte del venditore. Ai fini della validità giuridica, qualsiasi integrazione, modifica o accordo supplementare dovrà essere confermato dal venditore per iscritto.

## **3 Tariffe, scadenze e pagamenti**

(1) Tutti i prezzi si intendono al netto in EURO franco magazzino venditore imballaggio escluso e al netto di qualsiasi altra spesa accessoria più IVA applicabile in data di stipula del contratto o dell'incarico. I pagamenti del compratore devono avvenire a mezzo bonifico bancario.

(2) Le forniture saranno effettuate contro l'emissione di una fattura, che dovrà essere saldata senza alcuna detrazione entro 5 giorni lavorativi bancari dalla data della fattura stessa. Ai fini dell'adempimento di questa e di tutte le scadenze di pagamento concordate individualmente, farà fede il giorno di ricevimento del versamento sul conto corrente del venditore. In caso di mancata presa in consegna della merce da parte del compratore nel giorno di consegna concordato, il prezzo di acquisto sarà dovuto al termine di questo stesso giorno.

(3) Al compratore sarà riconosciuto il diritto di compensazione solo se la sua richiesta è incontestata o accertata e passata in giudicato, oppure se viene riconosciuta dal venditore. Per l'esecuzione di un diritto di pegno, il compratore è autorizzato nella misura in cui la sua contropotesa sia basata sul medesimo rapporto contrattuale. Nei confronti dei compratori appartenenti a un gruppo, il venditore potrà - attraverso compensazioni o trattenute - far valere richieste che siano dirette ad altre società del medesimo gruppo.

(4) Se il compratore è in ritardo di pagamento, il venditore avrà il diritto di rifiutare ulteriori forniture nei confronti del compratore stesso. Il venditore sarà inoltre autorizzato a esigere interessi di mora al tasso applicato dalla sua banca per eventuali scoperti di conto corrente o spese d'ingiunzione, almeno per l'importo degli interessi di mora regolamentati dalla legge. Ci si riserva la rivendicazione di ulteriori risarcimenti.

(5) In caso di ritardo intenzionale nel pagamento del compratore, si renderanno esigibili con carattere immediato tutti i crediti da lui dovuti. Lo stesso vale in caso di segnali univoci di insolvibilità da parte del compratore. Il venditore avrà pertanto il diritto di annullare i termini di pagamento concordati ed esigere il pagamento anticipato delle consegne successive oppure di richiedere altre garanzie adeguate. Un compratore si considera insolvente in particolare nei casi in cui abbia presentato richiesta della procedura di insolvenza o quando l'assicuratore del credito del compratore abbia escluso il venditore dalla categoria dei clienti assicurati.

(6) Se si è concordato con il compratore un pagamento rateale e questo fosse colpevole del ritardo nel pagamento di una delle rate, sarà dovuto l'intero importo con carattere immediato.

(7) Il venditore ha il diritto di esigere pagamenti anticipati. Eventuali contestazioni alle fatture dovranno pervenire per iscritto entro 8 giorni lavorativi da ricevimento fattura.

## **4 Ordini a scalare**

In caso di stipula di consegne parziali (ordini a scalare), l'obbligo delle dilazioni da parte del compratore costituisce un obbligo contrattuale fondamentale. Una volta trascorse due settimane dalla data limite di ciascuna dilazione, il compratore si troverà automaticamente in ritardo di accettazione e di pagamento, senza bisogno di un sollecito speciale. Dopo almeno tre termini di dilazione non mantenuti, il venditore potrà recedere dal contratto in toto ed esigere il risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto.

## **5 Tempi di consegna, trasferimento del rischio**

(1) Anche senza espresso accordo, il venditore è autorizzato a effettuare consegne parziali nella misura adeguata per il compratore. Il compratore ritiene particolarmente adeguata una consegna parziale che sia per lui utilizzabile per la destinazione contrattuale, che garantisca la consegna della restante merce ordinata e che non dia origine a considerevoli sforzi supplementari o ad altri costi a suo carico (a meno che il venditore non si dichiari pronto a sostenere tali costi). Forniture in eccesso o in difetto sono consentite fino al 10% dell'importo del contratto. In caso di impedimenti estranei alla responsabilità del venditore (in particolare disagi nelle prestazioni da parte dei fornitori delle materie prime) si prolungherà il tempo di consegna per la durata di detti impedimenti. Nel caso di qualsiasi superamento dei tempi di consegna, il compratore dovrà riconoscere al venditore un'estensione ragionevole della scadenza di almeno 12 giorni lavorativi. In tutti i restanti casi, qualsiasi uscita di merce - ad eccezione delle consegne franco fabbrica - sarà regolata dagli INCOTERMS 2010, salvo non diversamente stabilito dalle presenti condizioni generali o dalle singole conferme d'ordine.

(2) Se si è concordato il ritiro della merce da parte del compratore (EXW), questi dovrà ritirare la merce entro quattro settimane dalla data di conferma dell'ordine, salvo diversamente concordato per iscritto. Il giorno e l'ora prevista del ritiro così come le targhe dei veicoli autorizzati a tal fine dovranno essere notificati per iscritto dal compratore con almeno 24 ore di anticipo. Il venditore dovrà confermare tempestivamente la data del ritiro per iscritto. Se il veicolo del compratore destinato al ritiro della merce non si presenta o si presenta al di fuori degli orari di apertura degli stabilimenti, il compratore dovrà versare al venditore una tariffa forfettaria di € 200 lordi per gli sforzi supplementari causati. Per sforzo supplementare si intende l'ulteriore impiego di risorse umane e materiali per la predisposizione della merce in un momento diverso da quello concordato per il ritiro. Il compratore è libero di fornire le prove per dimostrare la minore entità di detti sforzi supplementari.

(3) In caso di ritardi nella consegna, nel ritiro o nella predisposizione della merce da parte del venditore o di terzi a causa di circostanze sotto la responsabilità del compratore, saranno addebitate a quest'ultimo le spese di magazzino originate a partire dallo scadere del 1° giorno di ritardo o dal giorno della disponibilità per la consegna. Per lo stoccaggio nel suo magazzino esterno, il venditore addebita spese di magazzino per l'ammontare di EUR 0,50 al giorno e alla tonnellata. In aggiunta, il venditore rileva un forfait per l'eccedenza di spesa pari a EUR 200,00. Ci riserviamo altre richieste o diritti derivanti dal ritardo nell'accettazione o da violazioni colpose di obblighi di collaborazione diversi da parte del compratore.

(4) Il rischio sarà trasferito al compratore al momento della consegna al suo vettore. Ciò vale anche se il venditore sostiene le spese di spedizione. Se si è invece concordato il ritiro della merce da parte del compratore, il trasferimento del rischio avverrà una volta trascorsa la data di consegna concordata.

## mtm plastics GmbH – Condizioni di vendita generali

Ultimo aggiornamento: gennaio 2017

(5) La merce non ritirata o non presa in consegna in tempo debito sarà immagazzinata a spese e a rischio del compratore.  
(6) In linea di principio, il venditore accetterà la restituzione degli imballaggi riutilizzabili; per quelli a perdere, ciò sarà possibile solo dietro accordo.

(7) Se il venditore si trovasse in ritardo nella consegna per motivi a lui imputabili, il compratore sarà autorizzato a esigere, per ogni settimana completa di ritardo, un indennizzo forfetario pari al 2,5% fino a un massimo del 10% dell'ordine parziale o totale netto. Le richieste di risarcimento da parte del compratore sono sancite dal paragrafo 9 delle presenti condizioni.

### 6 Riserva di proprietà

(1) La merce consegnata rimane, fino al pagamento completo di tutti i crediti derivanti dal rapporto contrattuale con il compratore, proprietà del venditore. Il venditore è autorizzato, senza alcuna proroga del termine né previa revoca, ad esigere al compratore la restituzione dei beni sottoposti a riservato dominio, in caso di colpevole ritardo del compratore a danno del venditore in uno dei suoi obblighi derivanti dal rapporto contrattuale in corso. Per restituzioni di questo tipo, la revoca potrà avere luogo esclusivamente con una dichiarazione esplicita scritta. Il compratore dovrà sostenere i costi delle restituzioni. Il venditore è autorizzato a rivendere i beni sottoposti a riservato dominio restituiti in seguito a una minaccia infruttuosa e compensare i suoi crediti con il ricavato.

(2) In caso di lavorazione dei beni sottoposti a riservato dominio, il venditore acquisirà la proprietà dei prodotti risultanti da tale operazione. In caso di avvenuta lavorazione, combinazione o miscelazione dei beni sottoposti a riservato dominio proprietà di terzi, il venditore acquisirà la proprietà dei prodotti risultanti, in proporzione alla sua quota corrispondente in fattura. Se la combinazione o miscelazione dei beni sottoposti a riservato dominio avviene con altre merci materia del contendere proprietà del compratore, quest'ultimo cede già fin d'ora al venditore i propri diritti di proprietà sul nuovo prodotto.

(3) Il compratore rinuncia fin d'ora come sicurezza innanzitutto a tutti i crediti derivanti dalla vendita di beni di proprietà o comproprietà del venditore nella misura della sua quota di proprietà, con tutti gli accordi accessori e le priorità, a prescindere che la merce oggetto della vendita sia stata rivenduta prima o dopo la trasformazione. A tale proposito, si vieta qualsiasi cessione a terzi, anche nell'ambito delle operazioni di factoring. Il venditore accetta la cessione.

(4) Il compratore è autorizzato al recupero di detti crediti anche in seguito alla cessione. Ciò lascia invariata la facoltà del venditore di raccogliere egli stesso il credito; tuttavia, il venditore si impegna a non riscuotere il debito finché il compratore avrà adempiuto ai suoi obblighi di pagamento e a obblighi diversi. Il venditore può esigere che il compratore gli notifichi i crediti ceduti e i relativi debitori e che gli sottoponga tutte le informazioni necessarie per il ritiro, mettendo a sua disposizione tutta la documentazione pertinente e informando i debitori della cessione.

(5) Il compratore deve trattare tutti i beni sottoposti a riservato dominio con cura, assicurandoli dai rischi di stoccaggio abituali e cede già fin d'ora al venditore le proprie richieste derivanti dalle polizze assicurative. Su richiesta, il compratore consegnerà al venditore la polizza assicurativa per reclamare i benefici assicurativi. In presenza di segnali di minaccia per l'esecuzione da parte del venditore, il compratore dovrà, su richiesta, comunicare la rinuncia ai propri clienti e fornire al venditore tutta la documentazione e le informazioni necessarie. Il compratore dovrà informare immediatamente il venditore dell'accesso di terzi ai beni sottoposti a riservato dominio. Il compratore è responsabile di tutte le spese sostenute per la rimozione di tali accessi, in particolare per l'eliminazione del diritto di opposizione di terzi, a meno che ciò non sia ottenibile dalla terza parte in oggetto.

### 7 Dati tecnici e chimici

Il venditore fornirà i dati tecnici e chimici sulla merce oggetto della vendita nonché qualsiasi consulenza sul suo utilizzo al meglio delle proprie conoscenze, tuttavia solo con carattere informativo, se non altrimenti concordato: i dati non esimono in alcun modo il compratore dai propri obblighi di diligenza e dal rispetto indipendente delle disposizioni di legge e delle autorità

competenti. Le corrispondenti schede informative del prodotto, nonché le specificazioni, sono sempre visibili alla pagina <http://mtm-plastics.eu/service/downloads/> e trovano applicazione in ogni negozio di vendita dei relativi prodotti, se non diversamente concordato. Il venditore controlla i rigranulati prodotti esclusivamente in base alle prescrizioni del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Il venditore non è interessato da ulteriori obblighi d'esame rispetto al compratore, se non diversamente ed espressamente concordato. Qualora il compratore acquisisse merci con scopi di utilizzazione che prevedano la prescrizione legale di ulteriori controlli, come quelli in base all'ordinanza tedesca sui prodotti di consumo (Bedarfsgegenständeverordnung), o che tali controlli siano necessari per motivi diversi, il compratore sarà responsabile della loro esecuzione. I dati forniti dal venditore si intenderanno come garanzia o come informazione caratteristica garantita solo se espressamente denominati tali.

### 8 Garanzia per i vizi della cosa

(1) A prescindere dal motivo giuridico, tutte le richieste connesse ai vizi della cosa si estinguono trascorsi 12 mesi dal trasferimento del rischio. In deroga al capoverso 1, le scadenze di legge si applicano anche nel caso di richieste ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto o in caso di comportamento intenzionale o doloso.

(2) I difetti visibili, in particolare le consegne errate o mancanti che vanno oltre i limiti previsti per le forniture in eccesso o in difetto, andranno segnalati obbligatoriamente per iscritto entro e non oltre 7 giorni lavorativi dall'avvenuta consegna al vettore, prima del trattamento o della trasformazione della merce. Il compratore ha l'onere di provare l'esistenza di difetti al momento del trasferimento del rischio. L'obbligo di ispezione dell'ordinante si estende al volume complessivo della consegna. Analogamente, i difetti nascosti dovranno essere notificati immediatamente e al più tardi entro 2 giorni lavorativi dalla loro constatazione. Al venditore deve essere data la possibilità di ispezionare le merci in questione prima della loro trasformazione, elaborazione o riconsegna.

(3) In presenza di un difetto sotto la responsabilità del venditore, questi avrà il diritto di scegliere di porre rimedio posticipatamente mediante l'eliminazione del difetto o tramite una fornitura di sostituzione. Qualora tale adempimento posticipato non fosse possibile, il compratore avrà il diritto di scegliere tra una dichiarazione di restituzione oppure esigere uno sconto ragionevole (una riduzione) sul prezzo di acquisto.

(4) Il venditore non garantisce in alcun modo che la merce da lui consegnata sia libera da diritti di proprietà industriale di terzi.

(5) Non ci assumiamo alcun tipo di responsabilità per danni causati alla cosa da un uso improprio o scorretto, da un trattamento difettoso o negligente (ad es. lo stoccaggio all'aperto) o, ancora, da sollecitazioni eccessive (ad esempio una lavorazione con temperature superiori ai 240 °C).

(6) La merce usata o con la denominazione "off-spec", "Qualità B" o "Seconda scelta" sarà venduta senza alcuna forma di garanzia.

(7) Per l'identificazione o la verifica dell'esattezza delle indicazioni sul peso netto, sono valide le detrazioni del peso dei pallet nell'ordine di 20 kg/Big Bag e 30 kg/Octabin.

### 9 Responsabilità

(1) Salvo diversamente stabilito in modo esplicito, la responsabilità del venditore per il risarcimento di danni è regolata esclusivamente ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 9 delle presenti condizioni generali di vendita. Indipendentemente dal motivo giuridico, il venditore è responsabile esclusivamente dei danni che possono essere provocati dai suoi agenti, collaboratori e dal personale ausiliario in seguito a grave negligenza o per qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale fondamentale, anche per semplice negligenza. Per obbligo contrattuale fondamentale si intende qualsiasi obbligo il cui adempimento consente la regolare esecuzione del contratto e il cui adempimento possa essere considerato generalmente attendibile e rappresentato dal compratore.

(2) Nel caso di negligenza o colpa grave, la responsabilità si limiterà ai danni tipici che potevano essere previsti alla stipula del contratto oppure al momento della violazione di un determinato obbligo.

## mtm plastics GmbH – Condizioni di vendita generali

Ultimo aggiornamento: gennaio 2017

(3) Si escludono ulteriori responsabilità per il risarcimento di danni, a prescindere dalla natura giuridica della richiesta presentata. Ciò è particolarmente valido per danni che non siano subentrati direttamente sull'oggetto della consegna e per la perdita di profitti o altre perdite finanziarie a scapito del compratore. Rimane invariata la responsabilità del venditore per la violazione di una garanzia espressamente concessa, per danni ai sensi della legge sulla responsabilità dei prodotti o per le lesioni vitali, corporali o della salute.

### **10 Foro competente, diritto applicabile, disposizioni finali**

(1) Salvo diversamente disposto dalle conferme d'ordine, per luogo di adempimento si intende la sede sociale del venditore.

(2) Si applica il diritto della Repubblica Federale Tedesca, tra cui il diritto di compravendita internazionale (Convenzione ONU). Qualora si concordasse un pagamento contro l'apertura di un credito documentato, si applicano in aggiunta le disposizioni attualmente in vigore della Camera di commercio internazionale (ICC) di Parigi.

(3) Il foro competente è la sede sociale del venditore; tuttavia, il venditore è autorizzato a citare in giudizio il compratore anche presso la sede sociale di quest'ultimo.

(4) La non validità o l'inapplicabilità di una delle disposizioni di cui sopra non inficia la validità delle restanti disposizioni. Le parti si impegnano altresì a rimuovere dette disposizioni non valide o a risolvere il vuoto giuridico tramite l'introduzione di nuove disposizioni che si avvicinino il più possibile alle finalità economiche perseguite dalle parti.